

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, designato con provvedimento del presidente di sezione del 29-30.05.2023 per la trattazione del procedimento iscritto al n. 807-1/2024; -esaminati gli atti;

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 27.05.2024 ha esposto:

- di essere residente in Roma,
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver posto in essere atti di frode ai creditori;
- di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni con il sig.

 e di vivere nell'appartamento di sua proprietà in Roma, in
 unitamente al comune figlio
- -che la propria condizione di sovraindebitamento trovava causa remota nella perdita del lavoro da parte del proprio coniuge, nell'anno 2016, che era stata seguita da reiterati rapporti lavorativi a tempo parziale che, in ragione della conseguente situazione di incertezza familiare, le avevano provocato iniziali disturbi ansiosi depressivi reattivi, necessitanti apposito trattamento farmacologico e l'avevano indotta alla stipula di 'primo prestito con Findomestic' che era stato già preceduto da 'contratto per un affidamento con Agos, mediante emissione di una carta di credito';
- che nell'anno 2020 era stata sottoposta ad successiva conseguente dell'anno 2020 era stata sottoposta dell'anno 2020 era stata stata sottoposta dell'anno 2020 era stata stata stata sot
- che attualmente, dopo il superamento di periodi di 'cassaintegrazione' determinati anche dall'emergenza covid, prestava attività lavorativa di segretaria presso uno studio legale, al momento part –time con retribuzione di euro 750.00 mensili;
- che per la preoccupazione di non poter far fronte alle necessità familiari e acquisire le risorse monetarie utili anche al ripianamento delle pregresse debitorie, dall'anno 2019 era rimasta vittima del gioco d'azzardo, inizialmente intrapreso con l'acquisto di 'gratta e vinci' -e in ciò incoraggiata anche dal pagamento diretto delle vincite di importo inferiore ad euro 500.000 che

- venivano immediatamente impiegate per ulteriori biglietti- oltre che con l'iscrizione e utilizzo di relative applicazioni *on line*;
- che, nel contempo, negli anni 2021, 2022 e 2023 aveva usufruito di reiterati prestiti elargiti
- che il 17 aprile 2020 aveva, quindi, richiesto ulteriore 'prestito Compass';
- che dal settembre 2023 era in cura presso - che dal settembre 2
- che il complessivo monte debitorio ammontava ad euro 226.685,84 di cui: euro 87.578,40 nei confronti di 'Findomestic'; euro 15.291,92 nei confronti di 'Compass'; euro 6.684,26 nei confronti di 'Agos (fido)'; euro 117.131,26 nei confronti di doveva incrementarsi dell'ulteriore importo di euro 756,48 quale residuo del compenso spettante al gestore della crisi da corrispondere in prededuzione;
- che la fonte di attivo di cui poteva disporre era costituita dall'emolumento stipendiale di euro 750,00 mensili che, unitamente a quello del coniuge pari ad euro 1.000,00 mensili, trovava devoluzione per le necessità del nucleo familiare;
- che era, inoltre, titolare dei seguenti conto corrente bancari: n. 01364570-1 acceso presso Banca del Fucino con saldo attivo al 28.02.2024 di euro 68,19; n. 000000000637 acceso presso Banca Findomestic con saldo attivo all'1.03.2024 di euro 19,00; n. 000104738749 cointestato al coniuge accesso presso Banca Unicredit con giacenza all'1.03.2024 di euro 147,04;
- che a seguito del decesso della propria madre, nell'anno 2008 era divenuta comproprietaria, quale coerede, di alcuni immobili della compropria di Salerno, privi di effettivo 'valore commerciale';
- che l'importo delle risorse mensilmente necessarie per il mantenimento del nucleo familiare avrebbero dovuto stimarsi in euro 797,00 e quello relative a 'condominio + utenze' in euro 623,00;
- che la proposta di componimento del proprio debito complessivo prevedeva il versamento mensile della somma di euro 200,00 per un periodo di nove anni per poter, quindi, procedere al pagamento: integrale delle poste in prededuzione relative ai compensi OCC –di euro 2.931,20 di cui residuava da corrispondere euro 756,48- e per l'advisor legale (per euro 1.253,41); il 30% dei crediti in chirografo in titolarità di 'Findomestic s.p.a.', 'Compass s.p.a.' e 'Agos Ducato s.p.a.'; del 10% del credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in attiva titolarità (per euro 1.253,41); il 30% dei credito avente analoga collocazione in atti
- che con tali modalità avrebbe quindi potuto far fronte ai bisogni familiari componendo, nel contempo, la debitoria in essere;

ha conclusivamente chiesto di essere ammessa alla procedura di 'Piano del Consumatore' e di procedere, all'esito dei relativi adempimenti partecipativi, alla successiva omologa, previa concessione delle misure protettive ex art. 70 CCII.

1.b

Al ricorso è allegata relazione del 'gestore della crisi', designato nella persona dell'avv. Antonino Romeo.

2.

Rileva il g.d. che, secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di 'consumatore' e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria ,la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo, è limitata al riscontro della sola 'ammissibilità' (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie -che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa- ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria -che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento-.

Ciò al chiaro ed evidente fine, che ne integra la sottesa *ratio*, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti aventi diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII.

3.

Ciò posto, rileva il g.d. che:

- -deve riconoscersi in capo alla ricorrente la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione del gestore della crisi, non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII,tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII, tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, comma 1 CCII, tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, come da relativa certificazione anagrafica- ed *ex* art. 27 commi

2 e 3 lett. d);

-la ricorrente risulta versare in situazione di sovra indebitamento, tale apprezzabile alla luce della definizione dettata dall'articolo 2 comma 1, lett. c) CCII, considerato l'ammontare della debitoria e le risorse in ipotesi utili ai fini adempitivi costituite, in sintesi, dal proprio emolumento stipendiale con cui dover, nel contempo, far fronte alle esigenze contingenti proprie e del nucleo familiare di appartenenza;

-la domanda è corredata dei documenti e delle indicazioni utili a consentire l'acquisizione del bagaglio informativo prescritto dall'articolo 70 comma 2 CCII; per quel che concerne l'importo prospettato come necessario per il sostentamento della ricorrente e del di lei nucleo familiare la somma proposta appare porsi in sintonia con i parametri dettati dall'articolo 283 comma 2 CCII —ossia ammontare annuo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 5.12.2013 n. 159- che deve ritenersi il riferimento utile al calcolo delle somme a credito del debitore ,che in ragione di tale funzionalizzazione, vanno sottratte alla liquidazione e distribuzione ai creditori;

-al ricorso è allegata relazione del gestore della crisi il cui contenuto appare rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;

-quanto alla verifica delle condizioni soggettive *ex* art. 69 CCII la relazione del gestore della crisi ha attestato che la ricorrente, nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso propulsivo del presente procedimento, non è stata esdebitata e non ha beneficiato di esdebitazione per due volte e tale indicazione appare proficuamente valorizzabile nel presente contesto poichè espressa all'esito della verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo del ricorso che deve essere resa ai sensi dell'articolo 68 comma 2 lett. c) CCII;

-va, inoltre, escluso che la riscontrata condizione di sovraindebitamento possa essere considerata effetto conseguenziale di condotte della debitrice improntate a mala fede, frode o colpa grave; sulla scorta di quanto rappresentato in ricorso, degli atti ad esso allegati e delle verifiche del gestore della crisi compendiate nella relazione ex articolo 68 comma 2 CCII può sostenersi che l'accumulo progressivo della massa debitoria sia stato determinato dalla iniziale necessità di acquisire risorse suppletive, utili a compensare la riduzione di introiti causata, dapprima dalla perdita e, quindi, dalla riduzione del corrispettivo stipendiale percepito dal proprio coniuge e tale situazione ha, nel contempo, ragionevolmente ingenerato, nella ricorrente, condizione di preoccupazione non priva di profili patologici su cui si è ulteriormente innestata la sopravvenienza di malattia oncologica, fronteggiata con intervento chirurgico e successive cure ancora in essere; il continuo riferimento ed utilizzo, da parte della ricorrente, di risorse liquide attinte da società finanziarie, come evidenziato, in dettaglio, dal gestore della crisi all'esito di una analitica ricostruzione delle pertinenti trame contabili, appare, quindi, aver avuto, in una condizione di totalizzante precarietà e fragilità, sia soggettiva che oggettiva, lo scopo immediato non già di accumulare ulteriori passività quanto piuttosto, a mezzo delle somme di volta in volta acquisite, di estinguere le pregresse; in ragione di tale finalità di 'componimento' del debito già accumulato anche il successivo riferimento a possibili introiti derivabili da investimenti puramente aleatori e che è sfociato in patologia ludopatica per la quale la ricorrente risulta aver intrapreso relativo percorso curativo e riabilitativo e che si innestava su una di lei sopravvenuta ulteriore precarietà anche economico-lavorativa, determinata dalla pandemia COVID, non può di certo ritenersi espressione o conseguenza di condotte rimproverabili ai sensi del richiamato disposto normativo di disciplina; non va, poi trascurato il dato, adeguatamente evidenziato e compiutamente argomentato dal gestore della crisi nel corpo della propria relazione, relativo alla omessa considerazione, da parte delle società finanziarie creditrici, del 'merito creditizio del debitore' in ragione anche della particolare onerosità delle condizioni relative ai prestiti di volta in volta elargiti ed alla connessa effettiva possibilità adempitiva della debitrice, elemento che, qualora fosse stato doverosamente preso in considerazione, avrebbe condotto al diniego dei finanziamenti in ragione proprio della già evidente incapacità della mutuataria di poter provvedere alla loro estinzione con le proprie fisiologiche risorse.

L'omessa considerazione di tale profilo che qualifica e caratterizza lo statuto comportamentale dell'esercente la funzione di elargizione del credito e la cui trascuranza trova sanzione nel contesto della disciplina dell'istituto della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articolo 69 comma 2 CCII conduce a ritenere la condotta del creditore, trascurante tali aspetti, concausa della condizione di sovraindebitamento della debitrice.

Sulla scorta di quanto evidenziato devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e per il vaglio della richiesta ancillare di sospensiva *ex* art. 70 comma 4 CCII.

P.Q.M.

letto l'art. 70 CCII;

ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da menti mezzo dell'OCC nella persona dell'avv. Antonino Romeo con ricorso depositato unitamente a relativi allegati il 28.05.2024;

dispone:

- la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
- -la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del presente decreto a tutti i creditori;

invita ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazione inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

avvisa ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

-in ragione della relativa richiesta e poiché utile a consentire la fattibilità del proposto piano di ristrutturazione **dispone** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 17 giugno 2024

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi